Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0571/FLP2006

NOTIZIARIO N°18

Roma, 09 marzo 2006

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

BUONI PASTO PER LAVORATRICE IN ALLATTAMENTO

La Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive, con Provvedimento del 2 febbraio 2006, **ha previsto il riconoscimento dei buoni pasto anche nelle giornate in cui la lavoratrice, con orario lavorativo superiore alle sei ore, fruisce delle ore di allattamento**, in quanto quest'ultime risultano valide sia ai fini del servizio che della presenza.

Tale decisione è scaturita dopo che il Comitato Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e del Comitato di parità del Ministero dell'industria, in seguito alla istanza di una lavoratrice (la quale aveva richiesto che le ore di allattamento, ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto, fossero considerate come ore di presenza ai fini del servizio), ha ritenuto che i buoni-pasto spettino anche alla madre lavoratrice che usufruisca dei cd. "riposi per allattamento" (che, ricordiamo va preso all'inizio o alla fine del regolare orario lavorativo durante il primo anno di vita del bambino) equiparati alla ordinaria presenza lavorativa del dipendente sul luogo di lavoro, qualora la stessa svolga nella giornata lavorativa un orario lavorativo che superi le 6 ore.

Tale interpretazione si è fondata sul dettame normativo contenuto nel secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 1204/1971, il quale prevede al riguardo che "i periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".

Pertanto, qualora le lavoratrici madri o padri chiedano di usufruire di tali periodi giornalieri di riposo, svolgendo nella giornata lavorativa un orario complessivo (comprese le ore di riposo) superiore alle sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

L'UFFICIO STAMPA